



Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma

Approvato dal Ministero della Giustizia con PDG del 19/10/2023



Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....	3
ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE.....	3
ARTICOLO 4 – ORGANI	3
ARTICOLO 5 – REFERENTE.....	4
ARTICOLO 6 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.....	5
ARTICOLO 7 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DEL DEBITORE	5
ARTICOLO 8 – ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI.....	6
ARTICOLO 9 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI.....	7
ARTICOLO 10 – GESTORE DELLA CRISI	7
ARTICOLO 11 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE DELLA CRISI	8
ARTICOLO 12 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA’, ONORABILITA’ E INDIPENDENZA DEL GESTORE.....	8
ARTICOLO 13 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL GESTORE DELLA CRISI	9
ARTICOLO 14 – AUSILIARI DEL GESTORE.....	9
ARTICOLO 15 – RINUNCIA DALL’INCARICO	9
ARTICOLO 16 – INCOMPATIBILITA’, INELIGGIBILITA’, DECADENZA E REVOCA DEL GESTORE DELLA CRISI	10
ARTICOLO 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	10
ARTICOLO 18 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI DELLA CRISI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	11
ARTICOLO 19 – RESPONSABILITA’	12
ALLEGATO “A” REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI EX ART. 10 COMMA 5 DEL D.M. 202/2014	13



Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle Procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 ed a quelle previste dal d.lgs. 14/2019, gestite dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, come definito dall'art. 2, lett. t), del d.lgs. 14/2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge 3/2012 e dal d.lgs. 14/2019, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell'Elenco dei Gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'Organismo svolge le funzioni ed assume i relativi obblighi previsti dalla legge 3/2012, dal d.m. 202/2014 e dal d.lgs. 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo è tenuto all'obbligo della riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto a:

- istituire, conservare ed aggiornare un Elenco dei Gestori della crisi ed un Registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato ed all'esito del Procedimento;
- non accettare lo svolgimento del servizio quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- trasmettere al Responsabile del Registro nazionale, nei modi e termini previsti dalla legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei Procedimenti;
- adottare il codice etico dei Gestori della crisi allegato al presente regolamento.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Roma, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle Procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti gli organi del Referente e della Segreteria amministrativa.



Articolo 5 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente, nominato dal Consiglio dell'Ordine, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Le cariche di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.

Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

La cessazione del Referente, per scadenza naturale dell'incarico, produce effetto dalla nomina del nuovo Referente, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Qualora l'assenza o l'impedimento assumano caratteri della permanenza il Presidente del Consiglio dell'Ordine, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con imparzialità ed indipendenza, ex art. 2, c. 1, lett. i) del d.m. 202/2014;
- verifica che le domande di iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi siano conformi all'art. 4 d.m. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del Registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'assolvimento da parte dei Gestori della crisi degli specifici obblighi formativi richiesti dalla legge;
- nomina, sostituisce e revoca i Gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo;
- segnala al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio di Disciplina le violazioni di legge, del regolamento e del codice etico dei Gestori della crisi iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei Gestori della crisi;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione dell'Organismo alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- utilizza sistemi informatici per la gestione amministrativa delle Procedure e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico, da trasmettere annualmente al Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ex art. 13 del d.m. 202/2014;
- pubblica sul sito dell'Ordine l'elenco degli incarichi affidati ai Gestori della crisi.



Gli impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ex art. 3 del d.m. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo, dei dati e degli Elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori della crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del d.m. 202/2014.

Articolo 6 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa ha sede presso l'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine ed è composta da un numero di persone fisiche, scelte fra il personale dipendente dell'Ordine, con compiti operativi, determinato di volta in volta, in base alle esigenze manifestate dal Referente.

La Segreteria amministrativa:

- effettua l'annotazione nell'apposito Registro informatico di ogni Procedimento, con le indicazioni relative al numero d'ordine progressivo per ogni anno solare, dei dati identificativi del debitore, del nominativo del Gestore della crisi nominato, della durata del Procedimento e del relativo esito;
- riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi presentate allo sportello dell'Organismo, personalmente dal debitore o da un suo procuratore, o a mezzo PEC all'indirizzo occ@pecodcec.roma.it;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento da parte del debitore degli acconti e dei saldi delle competenze e delle spese spettanti all'Organismo;
- sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
- svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente.

Articolo 7 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DEL DEBITORE

Le domande di ammissione all'Organismo devono essere presentate tramite i modelli messi a disposizione del debitore sul sito web dell'Organismo.

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta e dalla copia della ricevuta che attesta il pagamento del primo acconto di €. 1.000 (euro mille).

Il debitore verifica preventivamente la competenza territoriale dell'Organismo, esonerando quest'ultimo da ogni indagine e/o responsabilità al riguardo e fatta salva, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la domanda nei casi in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale.

Il debitore si impegna a collaborare con il Gestore della crisi nominato, fornendo tutta la documentazione da questi ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta.



L'Organismo ha facoltà di risolvere di diritto il contratto derivante dall'accettazione della domanda di ammissione, in caso di mancata consegna della documentazione richiesta dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

La Segreteria amministrativa riceve le domande di iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi presentate allo sportello e a mezzo Pec all'indirizzo occ@pecodcec.roma.it.

Presso la Segreteria amministrativa è tenuto aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, il Registro informatico dei Gestori della crisi dell'Organismo.

Nel Registro sono annotati, per ogni Gestore della crisi, il numero progressivo d'iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti, ed i requisiti d'iscrizione previsti dal d.m. 202/2014.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo i soli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8 del d.m. 202/2014;
- siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del d.m. 202/2014;
- siano in regola con le norme sulla formazione professionale continua obbligatoria;
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- siano in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- siano in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di Gestori della crisi;
- siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei Gestori della crisi dovranno presentare domanda all'Organismo, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Gestore della crisi deve autocertificare la sussistenza dei requisiti, pena l'esclusione dall'Elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo, per un periodo di un anno dalla data di cancellazione, trasmettendo, a mezzo Pec, alla Segreteria amministrativa l'apposito modello debitamente compilato e firmato.

Costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo:

- la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8 del d.m. 202/2014;
- la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. 202/2014;



- il trasferimento ad altro Ordine.

Qualora il Gestore della crisi inadempiente abbia in corso una Procedura assegnata, il Referente provvede alla immediata sostituzione, con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

In caso di cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi, per mancato assolvimento dell'obbligo formativo previsto dalla legge, il professionista potrà presentare nuova domanda di ammissione all'Elenco dei Gestori della crisi, decorso non meno di un anno dalla data di cancellazione.

Articolo 9 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori dell'Organismo, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi, di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto nell'Elenco dei Gestori della crisi è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale, della durata complessiva di quaranta ore in conformità al comma 5, lett. d) del d.m. 202/2014.

Articolo 10 – GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le prestazioni di Gestore della crisi - come disciplinato dalla legge 3/2012, dal d.lgs. 14/2019 e dal d.m. 202/2014 - possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale potrà essere composto da non più di tre componenti.

La nomina del Gestore della crisi è effettuata dal Referente tra i professionisti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 3 del d.m. 202/2014, secondo criteri di rotazione che tengano conto, sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Referente, in ossequio al Disciplinare sui criteri di nomina dei Gestori della crisi del 1 marzo 2019, nomina il Gestore della crisi in composizione collegiale, composto da un professionista esperto e da un professionista che non ha mai avuto incarichi o ne abbia avuti meno degli altri.

Per garantire l'equa distribuzione e la rotazione degli incarichi, l'individuazione dei professionisti è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- anzianità di iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo;
- numero di Procedure affidate;
- attività svolta, risultati raggiunti e professionalità dimostrata.

In casi particolarmente complessi o che richiedono particolari competenze, il Referente può derogare ai criteri di cui sopra dando adeguata motivazione nell'atto di nomina.



Nei casi in cui il debitore indichi nella domanda di apertura della Procedura il nominativo di uno dei Gestori della crisi iscritti nell'Elenco di cui all'art. 3 del d.m. 202/2014, ed in possesso dei requisiti di cui all'autocertificazione annuale, il Referente nomina l'iscritto indicato dal debitore affiancandolo ad altro professionista, nominato in base ai criteri sopra indicati.

Il Gestore della crisi svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza ed è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze ed i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve ulteriori disposizioni di legge e le previsioni del codice deontologico, il Gestore della crisi non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale, o di differente natura, per i dodici mesi successivi alla conclusione della Procedura di composizione della crisi.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei Procedimenti di composizione della crisi, attenendosi alle disposizioni del codice etico (all'Allegato A), al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e secondo quanto disposto dalla legge 3/2012, dal d.m. 202/2014 e dal d.lgs. 14/2019 e successive modificazioni.

In ogni caso si applicano al Gestore le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.m. 202/2014.

Articolo 11 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi comunica entro i due giorni successivi al ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Decorso il termine di due giorni, senza che sia pervenuta alla Segreteria amministrativa l'accettazione, il Referente potrà procedere alla nomina di altro Gestore della crisi.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto, di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ex art. 11, ultimo comma, d.m. 202/2014 ed al Referente.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore della crisi incaricato.

Articolo 12 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 8 del presente regolamento, degli artt. 4 e 11 del d.m. 202/2014 e del codice etico, di cui all'Allegato A.



Articolo 13 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'incarico e successivamente ogni sei mesi, relaziona il Referente sullo stato di avanzamento della Procedura, evidenziando le eventuali criticità emerse.

Il Gestore della crisi comunica la non fattibilità della proposta formulata dal debitore entro il termine di sessanta giorni dalla consegna del fascicolo.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la legge affida all'Organismo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni e richieste ai creditori e al debitore, presentazione della domanda di accesso alle Procedure di sovraindebitamento, di istanze ed ulteriori depositi in tribunale, trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano, etc..

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti.

Articolo 14 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari - esperti in materie specifiche e con particolari competenze - nell'espletamento delle proprie funzioni informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successivamente all'apertura della Procedura, né terrà conto in fase di predisposizione o integrazione del preventivo di spesa da sottoporre all'accettazione del debitore.

Il Referente, ricevuta l'accettazione del preventivo integrativo dal debitore, nomina l'ausiliario.

Il Gestore della crisi dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario è fatto divieto di assumere diritti o obblighi commessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, nonché divieto a percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e del relativo codice etico, e, per quanto non previsto, le disposizioni di cui all'art. 2232 codice civile.

Articolo 15 – RINUNCIA DALL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite comunicazione PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore della crisi e ne informa il debitore.

Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazioni del regolamento e/o del codice etico, lo segnala al Consiglio di Disciplina dell'Ordine.



Articolo 16 – INCOMPATIBILITÀ, INELIGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL GESTORE DELLA CRISI

Non possono essere nominati come Gestori della crisi, e se nominati decadono, coloro che:

- rivestono la carica di Referente;
- rivestono la carica di componente del Consiglio dell'Ordine, di componente del Collegio dei Revisori e di componente del Consiglio di Disciplina;
- hanno chiesto il trasferimento ad altro Ordine territoriale;
- hanno chiesto la cancellazione dall'Ordine;
- si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento;
- si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del d.lgs. 139/2005;
- sono legati al debitore, e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
- hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il codice etico garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla Procedura.

In caso di inadempimento da parte del Gestore della crisi ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal regolamento, tale da ledere l'immagine dell'Organismo e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore della crisi dall'incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di disciplina dell'Ordine.

In questo caso al Gestore della crisi revocato non spetterà alcun compenso.

Articolo 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012, dal d.lgs. 14/2019 e dal d.m. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera nell'Organismo e tutti coloro che intervengono al Procedimento, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al Procedimento di composizione della crisi.

Il Gestore della crisi per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012, dal d.lgs. 14/2019 e dal d.m. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere ai dati ed alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al regolamento UE679/2016 e al d.lgs. 196/2003.



Gli iscritti all'Ordine sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale, ex art. 5 del d.lgs. 139/2005.

Articolo 18 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI DELLA CRISI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

Le somme dovute dal debitore comprendono i rimborsi delle spese sostenute ed i compensi:

- del Gestore della crisi;
- dell'Organismo di composizione della crisi;
- dell'ausiliario, se nominato.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e del rimborso delle spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. 202/2014.

Il compenso non potrà essere in nessun caso inferiore ad €. 1.000 (euro mille).

Contestualmente alla presentazione dell'istanza per la richiesta di ammissione ed all'avvio della Procedura, il debitore istante procede al pagamento di un acconto, non rimborsabile, di €. 1.000 (euro mille).

Il preventivo dei compensi e delle spese, provvisoriamente determinato dal Referente, sarà reso noto al debitore per sua accettazione e approvazione.

Entro 30 giorni dalla data di avvio della Procedura è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 10% sul compenso complessivo pattuito, provvisoriamente determinato sulla base delle attività, passività e somme da ripartire a favore dei creditori comunicate dal debitore, da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta inoltrata a cura della Segreteria dell'OCC.

Entro 15 giorni dalla data di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore della Crisi nominato, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 20% sul compenso complessivo pattuito, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività, passività e somme da corrispondere ai creditori accertate nel corso della Procedura da parte del Gestore della Crisi.

La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti.

Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva, dovrà essere corrisposto:

- in caso di omologa da parte del Tribunale, con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;
- in caso di apertura della liquidazione controllata da parte del Tribunale, con le modalità previste nel programma di liquidazione;
- in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore, o di mancata dichiarazione di apertura della Procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, limitatamente al 50% del quantum determinato in via definitiva, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale.



Il compenso ed il rimborso delle spese sostenute, nel caso di interruzione del Procedimento senza la predisposizione da parte del Gestore della crisi della relazione attestativa o particolareggiata, sono dovuti dal debitore indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge.

In caso di composizione collegiale, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore.

All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma del d.m. 202/2014.

Il rapporto tra Organismo e Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione.

L'acconto e il saldo saranno così ripartiti:

- 50% in favore del Gestore della crisi; tali spettanze matureranno solo ed esclusivamente nel momento in cui l'Organismo avrà incassato di volta in volta il dovuto da parte del debitore, rimettendo all'Ordine, sentito il Gestore della crisi, ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito. In caso di recupero coattivo le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'Ordine e del Gestore della crisi con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi;
- 50% sarà trattenuto dall'Organismo, per i costi di amministrazione.

In caso di mancato pagamento da parte del debitore, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo da parte del Gestore della crisi che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

Articolo 19 – RESPONSABILITÀ

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.



ALLEGATO "A"

Regolamento di autodisciplina dei Gestori della Crisi, ex art. 10 comma 5 del d.m. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e con coloro che hanno interesse al Procedimento di composizione o di liquidazione (creditori; soggetti coobbligati con il debitore; soggetti che hanno prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore; coniuge; parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 76/2016; parenti ed affini in linea retta e collaterale fino al quarto grado; soci e componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica) da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della Procedura.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la Procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del Procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità e neutralità

Il Gestore della crisi:

- valuta senza pregiudizi, ed in modo imparziale, i fatti della Procedura;
- non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della Procedura;
- non assume diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione professionale.

Articolo 3 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore e da coloro che hanno interesse al Procedimento.

Articolo 4 – Professionalità e competenza

Il Gestore della crisi:

- deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale;
- deve essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua obbligatoria;
- deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata, e con il continuo aggiornamento sulla normativa, che attiene i Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- prima di accettare la nomina deve essere certo della propria competenza e rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la Procedura assegnatagli.



Articolo 5 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della Procedura assegnatagli.

Articolo 6 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal Procedimento.

Articolo 7 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi:

- non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine;
- collabora con il Referente, con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico, e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'Organismo;
- ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni ed alle richieste inviate dal Referente, dall'Organismo e dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 8 - Onorabilità

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 267/1942, nell'art. 16 della legge 3/2012, nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. 14/2019;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Articolo 9 – Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del codice etico.

Articolo 10 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi, il Gestore della crisi, privo dei requisiti, o che non ottempera agli obblighi suddetti, ed a quelli previsti nel regolamento, decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella Procedura a cura del Referente, il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

Il Referente nei casi di violazione e inosservanza del regolamento informa il Consiglio di Disciplina dell'Ordine per quanto di sua competenza.

La violazione e l'inosservanza del presente regolamento di autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.